

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spett.le COVIP Piazza Augusto Imperatore, 27 00186 Roma

Inviato per mail a: consultazione@covip.it

Oggetto: Osservazioni al documento in pubblica consultazione "Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive"

Innanzitutto, si ringrazia l'Autorità per aver consentito la possibilità di esprimere osservazioni e contributi sulla revisione delle "Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive".

Si sottolinea, in via generale, che le ragioni dell'intervento, illustrate dall'Autorità nella relazione accompagnatoria dello schema di provvedimento, sono dalla professione attuariale pienamente condivise, sia perché danno seguito a evidenti chiarimenti del quadro normativo che giustificano le modifiche proposte dalla COVIP, rispondendo anche ad alcune problematiche che l'Ordine degli Attuari aveva sollevato nelle proprie Linee Guida, sia perché viene confermato come, a prescindere dalla natura del soggetto che eroga una prestazione previdenziale in ambito collettivo, la sussistenza di dati affidabili, pertinenti ed accurati, certificati da un attuario, giustifica e permette la differenziazione delle prestazioni.

Inoltre, si condivide la conferma che la relazione sulla sussistenza di dati con le suddette caratteristiche, estesa ora anche alle forme pensionistiche collettive che erogano prestazioni tramite un'impresa di assicurazione, sia redatta da un attuario, il quale deve illustrare dettagliatamente tipologia e fonti dei dati impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.

Infine, si osserva che al comma 4-bis dell'art. 3 si prevede che le forme pensionistiche collettive che già erogano prestazioni tramite un'impresa di assicurazione devono inviare alla COVIP la prima relazione entro e non oltre il 30 giugno 2019. Si ritiene che, tenuto conto che le norme non saranno immediatamente emanate al termine del periodo di consultazione, la tempistica sia eccessivamente ristretta. Pertanto, si chiede di prevedere che le forme pensionistiche in questione debbano inviare la relazione alla COVIP entro tre mesi dalla data di emanazione della Deliberazione, anche per allineare il termine a quello previsto in caso di nuove convenzioni.

Roma 29 marzo 2019